

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI AI SENSI
DELL'ART. 206 DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.**

Visto:

- il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, e sue successive modifiche
- la vigente definizione di “deposito temporaneo” di cui all’art. 183 lett. bb), in base alla quale per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile ,oltre a quello eventualmente gestito presso il luogo in cui sono prodotti, è considerato tale anche il raggruppamento dei rifiuti effettuato presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso articolo
- l’art. 193 del D.Lgs n. 152/2006, comma 9 bis ove vengono stabilite le condizioni in base alle quali la movimentazioni dei rifiuti non è considerata trasporto ai fini dello stesso D.Lgs n. 152/06
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna 1251 del 3 settembre 2012 “Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni agricole”
- l’art.206 del D.Lgs. 152/06 in materia di Accordi di Programma

Valutata l’opportunità di attivare uno specifico Accordo di Programma ai sensi dell’art.206 del D.Lgs.152/06, coerentemente con le vigenti norme in materia di gestione di rifiuti , con lo scopo di:

- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole, al fine di ottimizzarne i flussi, favorirne il recupero /smaltimento ed assicurare una elevata protezione ambientale;
- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;

Tra la

Provincia di Modena

e

- Confagricoltura Modena
- Federazione Provinciale Coldiretti Modena
- Copagri Modena
- Legacoop di Modena
- Confcooperative Modena
- Confederazione Italiana Agricoltori Modena

- Consorzio Fitosanitario Provinciale (in seguito CFP)
- Consorzio Agrario dell’Emilia
- Hera S.p.A., AIMAG Spa, Geovest s.r.l.

Tutto ciò premesso,

le parti citate in premessa, convengono di stipulare l'allegato Accordo di Programma :

Art. 1

FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Con il presente Accordo di programma le parti si propongono di realizzare un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi espressi dal DLgs n° 152/06 e smi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, favorisca la raccolta differenziata, la corretta gestione degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.
2. Sono da considerarsi imprese agricole ricomprese nel presente Accordo, esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
3. Il presente Accordo ha lo scopo di regolare e ottimizzare la gestione e il flusso dei seguenti rifiuti agricoli:

Rifiuti speciali pericolosi:

1. Oli minerali esausti per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130208* e 130205*
2. Filtri dell'olio CER 160107*;
3. Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze CER 150110*:
 - contenitori di agrofarmaci non bonificati,
 - sacchi di fertilizzanti (marcati con simbolo sost .pericolose)
4. Batterie al piombo, CER 160601*
5. Contenitori con agrofarmaco residuo CER 020108 *
6. Neon- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 200121*

Rifiuti speciali non pericolosi:

1. Imballaggi in carta e cartone CER 150101;
2. Contenitori agrofarmaci vuoti bonificati - imballaggi in materiali misti CER 150106;
3. Teli di pacciamatura, imballi per rotoballe, teli antigrandine - altri rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) CER 020104;
4. Imballaggi in plastica vuoti e puliti, CER 150102;
5. Imballaggi in vetro vuoti e puliti e che non hanno contenuto sostanze pericolose CER 150107
6. medicinali veterinari CER 18.02.08

Nella convenzione tra Gestori e Consorzio Fitosanitario (all.2) saranno definite, oltre agli oneri, le tipologie dei rifiuti e la loro destinazione in base alle modalità di raccolta (art.3)

Art. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- **Produttore agricolo conferente:** l'impresa agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile dalla cui attività si producano rifiuti agricoli;
- **Gestore del Servizio Pubblico di raccolta:** Hera Spa, AIMAG SpA, Geovest s.r.l. per i territori dei Comuni di competenza come definiti da ATERSIR;
- **Cooperativa agricola:** quelle società cooperative definite dagli articoli 2511 al 2545 octiesdecies del Codice Civile che svolgono, in forma esclusiva e non, attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del C. C. e smi.;
- **Consorzio Agrario dell'Emilia :** società cooperativa a mutualità prevalente

Art. 3

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE AZIENDE , COOPERATIVE AGRICOLE e CONSORZIO AGRARIO AL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

Il produttore agricolo , la cooperativa agricola e il Consorzio Agrario di cui all'articolo 2, possono conferire o consegnare i rifiuti indicati al punto 3 dell'articolo 1 al Gestore del Servizio Pubblico di raccolta territorialmente competente rispetto al sito di produzione del rifiuto stesso, fatti salvi accordi tra i Gestori. Per le cooperative agricole e i Consorzi Agrari al fine di individuare il gestore del servizio competente per territorio, varrà il sito/i nella disponibilità giuridica della cooperativa o del Consorzio, che sarà scelto/i quale deposito temporaneo per i rifiuti dei propri soci.

Il conferimento o consegna dei rifiuti agricoli può avvenire , previo accordo con il Gestore, con una o più delle seguenti modalità:

A) Servizio di raccolta presso il domicilio aziendale (porta a porta):

Il ritiro dei rifiuti speciali di cui al punto 3 dell'articolo 1 da parte del **Gestore del Servizio Pubblico di raccolta** presso l'azienda agricola di produzione, con richiesta telefonica da parte del produttore agricolo conferente.

B) Conferimento alla cooperativa agricola/consorzio agrario che abbia organizzato per i propri soci il deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06:

Il produttore agricolo conferente può liberamente movimentare in proprio i rifiuti dall'azienda agricola ove sono prodotti al sito di deposito temporaneo predisposto dalla cooperativa o dal Consorzio agrario di cui è socio, senza limiti di quantità e per le tipologie di rifiuti precedentemente stabiliti dalla cooperativa /consorzio con il gestore del servizio pubblico di raccolta. In ogni caso la movimentazione degli stessi rifiuti deve avvenire nel rispetto del vigente D.Lgs n. 152/06 art. 193 comma 9 bis

La cooperativa o il Consorzio Agrario, a titolo di tracciabilità, rilascerà al socio conferitore il certificato di conferimento (Allegato 1), nel quale essenzialmente si evinceranno:

- nome e dati societari della cooperativa/consorzio
- numero progressivo documento,
- spunta sul codice CER del rifiuto in consegna e sue quantità,
- nome e cognome e firma dell'addetto incaricato dalla cooperativa/consorzio al rilascio del certificato,
- Ragione sociale dell'azienda agricola conferente,
- Nome e cognome del socio conferitore,
- Per i CER 150106 dichiarazione del socio conferitore di avvenuta bonifica dei contenitori di agrofarmaci (conferiti in appositi sacchi verdi dotati di etichetta recante nome e cognome socio conferitore)
- Data e firma del socio conferitore.

L'originale del certificato di conferimento è rilasciato al socio mentre la copia resta alla cooperativa o al Consorzio Agrario.

Cooperativa e Consorzio Agrario risulteranno quindi come effettivi produttori dei rifiuti conferiti dai soci.

La consegna dei rifiuti al Gestore del servizio pubblico di raccolta, esclude i soggetti di cui sopra dagli obblighi previsti dal Sistema Sistri in base all'art. 1 lettera a) del D.M. 24.04.2014.

Art. 4

DEPOSITO TEMPORANEO – TRASPORTO IN PROPRIO DEI RIFIUTI – TRACCIABILITA'

1. Il produttore agricolo conferente , la cooperativa agricola e il Consorzio Agrario devono raggruppare rispettivamente presso l'azienda agricola o in un sito nella disponibilità giuridica della cooperativa o del Consorzio Agrario stessi i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel rispetto delle disposizioni in materia di deposito temporaneo , così come definito dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

In particolare il deposito temporaneo dei contenitori vuoti e bonificati di agrofarmaci (CER 150106) presso l'azienda agricola o il sito indicato dalla cooperativa/consorzio agrario dovrà essere fatto in appositi locali o in cassoni all'uopo allestiti, tenendo separati tra loro i contenitori vuoti bonificati (inseriti nei predetti ,specifici ,sacchi verdi) da quelli non bonificati.

Fermo restando che la classificazione dei rifiuti deve essere fatta dal produttore agricolo conferente secondo le vigenti procedure previste dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., i rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari sono classificabili come rifiuti non pericolosi, ai sensi della Decisione

2001/118/CE del 16/01/2001, qualora, grazie ad un razionale e completo impiego del prodotto, contengano residui di sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alle concentrazioni di cui all'art. 2 della decisione succitata.

Ai fini sopraindicati, i produttori devono ottimizzare l'uso del prodotto tramite "lavaggio" con acqua degli imballaggi vuoti e l'impiego della miscela così ottenuta per trattamenti fitosanitari, secondo le procedure di seguito descritte previste nell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 1251 del 3 settembre 2012:

" L'operazione di lavaggio dei contenitori di agrofarmaci deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;

Operazione di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

Il lavaggio può essere manuale o meccanico secondo le seguenti disposizioni:

a) lavaggio manuale: *si deve immettere nel contenitore un quantitativo di acqua pulita e al 20% del suo volume (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000 ml). Si deve chiudere ermeticamente il contenitore (con il tappo ove presente) ed eseguire non meno di 15 inversioni complete, tornando ogni volta alla posizione di partenza. Dopo le 15 inversioni il contenitore va aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 secondi.*

L'intera procedura deve essere ripetuta 3 volte per ogni contenitore. Occorre pulire esternamente il contenitore ove necessario. Ai fini delle presenti disposizioni va inteso come assimilato al lavaggio manuale la pulizia accurata di contenitori che abbiano contenuto prodotto fitosanitario che, stante le proprie peculiari caratteristiche, non va miscelato con acqua ai fini della distribuzione in campo (quali i prodotti fitosanitari da

distribuire in polveri o in granuli); in questo caso, il contenitore andrà adeguatamente aperto ed accuratamente svuotato per assicurare il maggior allontanamento possibile dal prodotto fitosanitario, il quale deve comunque essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;

b) lavaggio meccanico: *il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato. Per eseguire il lavaggio meccanico occorre una portata d'acqua minima di 4,5 lt/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. Il tempo di lavaggio deve essere almeno di 40 secondi e quello di sgocciamento di almeno 30 secondi.*

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti a operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto dalla presente procedura di bonifica, quando contenenti sostanze pericolose, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi (CER 150110*) e come tali devono essere gestiti.

In ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia è vietato lo smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento o incenerimento, nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

Il conferimento dei contenitori vuoti di agrofarmaci bonificati, deve essere eseguito utilizzando sacchi in plastica provvisti di etichettatura nella quale sono indicati gli estremi identificativi del produttore."

2. Previo accordo, l'agricoltore ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb) può eleggere a deposito temporaneo un sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola ovvero del Consorzio agrario di cui è socio.

ART.5

CONVENZIONE TRA GESTORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA E CONSORZIO FITOSANITARIO

I gestori del Servizio Pubblico di raccolta che intendono aderire al presente Accordo di Programma stipulano col Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena apposita Convenzione (Allegato 2)

Art. 6

CONTRATTO TECNICO-ECONOMICO CON IL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA – ADESIONE AL PRESENTE ACCORDO – TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

I produttori , le cooperative agricole e i Consorzi Agrari che intendono usufruire dei servizi previsti nel presente accordo, devono sottoscrivere preliminarmente

- apposito contratto tecnico-economico, in forma singola o associata, con il gestore del servizio pubblico di raccolta, in cui sono stabiliti modalità e costi dei servizi di raccolta e gestione

Art. 7

COSTI

La copertura dei costi per i servizi di trasporto e avvio al recupero/ smaltimento dei rifiuti agricoli conferiti dai produttori agricoli, dalle cooperative agricole o dai Consorzi Agrari al Servizio Pubblico di Raccolta, in base al presente accordo, avverrà secondo le modalità fissate nella convenzione (vedi Allegato 2)

Per quanto riguarda i costi dei servizi prestati presso ogni singola azienda agricola (porta a porta) o presso la cooperativa o Consorzio Agrario (deposito temporaneo), verranno definiti secondo le modalità fissate nella convenzione (Allegato 2).

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Le parti firmatarie sono convocate presso l'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena con periodicità semestrale, e comunque ogni qualvolta si ritenesse necessario, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di programma allo scopo di verificarne l'attuazione nonché di apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie.

Hera S.p.A. , AIMAG Spa e Geovest s.r.l. si impegnano a trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia di Modena – Area territorio e Ambiente e al Consorzio Fitosanitario di Modena i dati relativi alle quantità ed alle tipologie di rifiuti conferiti in base al presente Accordo di programma nell'anno precedente.

Sono fatte salve le ulteriori semplificazioni amministrative, qualora previste da successive modifiche e/o integrazioni del D.Lgs n. 152/06.

Il Consorzio Fitosanitario effettuerà controlli a campione al fine di verificare il rispetto ,da parte dei produttori agricoli,cooperative e Consorzi , di quanto stabilito nel presente Accordo.

Il modello/facsimile della convenzione per la fornitura del servizio e le caratteristiche di svolgimento del medesimo stipulati tra Hera S.p.A. , AIMAG Spa e Geovest s.r.l. (Allegato 2) con il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena ,è parte integrante del presente Accordo.

Il presente Accordo sottoscritto il _____, entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2015.

Firme

- **Provincia di Modena** - Assessore Agricoltura

- **Confagricoltura Modena**

- **Federazione Provinciale Coldiretti Modena**

- **Copagri Modena**

- **Legacoop Modena**

- **Confcooperative Modena**

- **Consorzio Agrario dell'Emilia**

- **Confederazione Italiana Agricoltori Modena**

- **Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena**

- **Hera S.p.A**

- **AIMAG Spa**

- **Geovest s.r.l.**

- _____

Modena, lì _____

Allegato 1

**DOCUMENTO DI CONFERIMENTO RIFIUTI AGRICOLI IN DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO
COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO**

INDIRIZZO DEPOSITO TEMPORANEO :

LOGO COOPERATIVA AGRICOLA/CONSORZIO AGRARIO nome sede legale tel – fax – e-mail – www cap. Sociale Cod. fisc. Part. IVA registro imprese C.C.I.A.A.	N° documento
	Data e ora di consegna

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE RIFIUTO	QUANTITÀ (Kg o Lt o n° sacchi)
<input type="checkbox"/> CER		
<input type="checkbox"/> CER		
<input type="checkbox"/> CER		
<input type="checkbox"/> CER		
<input type="checkbox"/> CER		
<input type="checkbox"/> CER		

Addetto al rilascio del documento:

- Nome e cognome
- Firma

Dati identificativi del socio conferente alla cooperativa agricola:

ragione sociale dell'azienda agricola	
nome e cognome del socio	

Il sottoscritto, socio di questa cooperativa agricola/consorzio agrario, dichiara sotto la propria responsabilità penale e civile, che i rifiuti di imballaggio di prodotti fitosanitari (CER 150106) in consegna sono idoneamente bonificati, come indicato dalla Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 1251 del 3 settembre 2012, allegato A.

In fede (firma del socio)

Data

Allegato 2 all'Accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli

CONVENZIONE TRA GESTORI SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA E CONSORZIO FITOSANITARIO DI MODENA, PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AGRICOLI IN PROVINCIA DI MODENA

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra,:

- Consorzio Fitosanitario Provinciale con sede a Modena, codice fiscale..... , nella persona del Legale Rappresentante, nato ail domiciliato per la carica presso la sede consortile
- Società ,con sede partita IVA e codice fiscale....., Registro imprese CCIAA di in persona di nato a..... domiciliato per la carica presso la sede nel seguito definita per brevità "mandante";

PREMESSO

che in data.....con è stato stipulato "Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art.206 del D.lgs 152/06 e s.m.i " in atti tra la Provincia di Modena, il Consorzio Fitosanitario Provinciale, le Associazioni di categoria , ed ; tale accordo prevede all'art. 6 che i produttori agricoli che intendono usufruire dei servizi di cui all'Accordo di programma debbano aderire in forma singola o associata mediante stipula di specifico contratto tecnico-economico in cui siano stabiliti i costi dei servizi stessi

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Oggetto del convenzione

Definizione degli oneri economici da sostenersi dal Consorzio Fitosanitario Provinciale e dai singoli produttori per l'adesione all'accordo di programma in forma associata, e degli oneri economici da sostenersi per chi aderisce in forma singola.

Durata

la convenzione decorre dalla data della firma della presente convenzione sino al 31 dicembre 2015, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi con lettera raccomandata entro 90 giorni dalla scadenza.

3. Modalità operative per i servizi oggetto della convenzione:

Il servizio sarà effettuato con differenti modalità per tipologia di rifiuto secondo lo schema riportato nell'allegata tabella.

4. Tariffe:

Prezzi indicati al netto di Iva come da tabella dei servizi e dei costi.

Per i servizi da addebitarsi ai singoli produttori, verranno emesse mensilmente fatture scadenza 30 gg fine mese data fattura

Per eventuali servizi richiesti dal Consorzio Fitosanitario provinciale, verranno emesse fatture trimestrali con scadenza 60 giorni fine mese data fattura

Trascorso infruttuosamente tali e periodi, si riserva la facoltà di sospendere il servizio e di agire per il recupero delle somme rimaste scoperte, maggiorate degli interessi di mora calcolati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 5 punti.

Entro la fine dell'anno le tariffe potranno essere oggetto di revisione previo accordo delle parti per l'annualità successiva

5. Spese

Tutte le prestazioni dedotte in questa convenzione sono soggette ad imposta sul valore aggiunto; pertanto la presente convenzione sarà assoggettata ad imposta di registro, in misura fissa, soltanto in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

6. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente convenzione si applicano le norme del codice civile.

7. Allegati

Sono allegati al presente convenzione e ne costituiscono parte integrante i seguenti atti e documenti:

- "All. 1 Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art.206 del D.lgs 152/06 e s.m.i
- La tabella dei servizi e dei costi con indicazione delle tipologie dei rifiuti e delle modalità di raccolta.

FIRME

Consorzio Fitosanitario Provinciale

– Presidente _____

- Amministratore Delegato _____

RIFUTI SPECIALI PERICOLOSI	MODALITA' DI SERVIZIO				COSTI		
	CER	NOME CER	DESCRIZIONE	Art. 3 Modalità A)	Art. 3 Modalità B)	TRAS PORT O (Unit à di misur a)	NOLEGGIO (Unità di misura)
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Oli minerali esausti	SI / NO	SI / NO			
160107*	Filtri dell'olio	Filtri dell'olio	SI / NO	SI / NO			
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Contenitori di fitofarmaci, sacchi fertilizzanti altri contenitori non bonificati	SI / NO	SI / NO			
160601*	Batterie al piombo	Batterie al piombo	SI / NO	SI / NO			
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Contenitore con agrofarmaco residuo	SI / NO	SI / NO			
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Neon e tubi fluorescenti	SI / NO	SI / NO			

RIFUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	MODALITA' DI SERVIZIO				COSTI		
	CER	NOME CER	DESCRIZIONE	Art. 3 Modalità A)	Art. 3 Modalità B)	TRAS PORT O (Unit à di misur a)	NOLEGGIO (Unità di misura)
150101	Imballaggi in carta e cartone	Contenitori in carta e cartone	SI / NO	SI / NO			
150106	Imballaggi in materiali misti	Contenitori agrofarmaci vuoti e bonificati, imballaggi in materiali	SI / NO	SI / NO			

		misti					
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Teli di pacciamatura, imballi per rotoballe, teli antigrandine, altri rifiuti plastici(ad esclusione degli imballaggi)	SI / NO	SI / NO			
150102	Imballaggi in plastica	Contenitori in plastica vuoti, puliti e che non hanno contenuto sostanze pericolose	SI / NO	SI / NO			
150107	Imballaggi in vetro	Contenitori in vetro vuoti, puliti e che non hanno contenuto sostanze pericolose	SI / NO	SI / NO			
180208	Medicinali diversi di quelli di cui alla voce 180207	Medicinali veterinari	SI / NO	SI / NO			
NOTE:							